

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 11 DEL 03-07-17**  
-----

**OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO  
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.**

-----  
L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di luglio, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

GHEZZI VALERIANO	P	MECOZZI GIANNA	P
ANSELMI GIOVANNI	P	BOROVAS PANDELIS	P
BERNABEI MARIA SIMONETTA	A	POLENTINI PIERINO	A
POMPEI MATTEO	P	ANSELMI SIMONE	P
MINETTI LEONARDO	A	BOCCIONI BRUNO	A
PERETTI EMANUELE	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[ 4] Presenti n.[ 7]  
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE  
Sig. ERCOLI PASQUALE  
Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO  
SINDACO  
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il Sindaco propone la proroga fino al 31 dicembre 2017 della convenzione con il Comune di Montefalcone Appennino per la gestione del servizio finanziario, che è cessata il 30 giugno 2017, facendo presente che il funzionario interessato, Rag. Graziano Cardinali, vi ha dato disponibilità

Il Sindaco, terminata la relazione, apre la discussione e pone a votazione l'approvazione dell'atto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 14, 1<sup>^</sup> comma, del Contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il Quadriennio normativo 2002 – 2005 e il biennio economico 2002 – 2003, il quale prevede che:

*1-Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*

VISTO altresì l'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il quale: *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge è retta da criteri di economicità, efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*;

VISTO l'articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale ai commi 1 e 2 prevede:

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.*

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 29 luglio 2016, con la quale, in applicazione delle richiamate norme, è stata approvata la convenzione con il Comune di Montefalcone Appennino per la gestione associata del servizio finanziario, norma dell'articolo 153, 2<sup>^</sup> comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale è data facoltà ai Comuni di stipulare apposite convenzioni per il servizio economico-finanziario, a mezzo di strutture comuni;

RILEVATO che la presente convenzione è cessata il 30 giugno 2017 e considerata l'opportunità di prorogarne gli effetti fino al 31 dicembre 2017;

ACQUISITA la disponibilità del Funzionario – Rag. Graziano Cardinali – alla prosecuzione del rapporto;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riguardo alla competenza deliberativa in materia;

VISTI:

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge 07.08.1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;
- il parere favorevole del Segretario Comunale sulla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, a norma dell'articolo 49, 1^ comma, e del successivo articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, poiché il funzionario preposto è parte interessata;

CON 7 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 7 presenti e votanti, legalmente espressi;

### **DELIBERA**

1)DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2)DI PROROGARE fino **al 31 dicembre 2017**, la convenzione con il Comune di Montefalcone Appennino (Fm), per la gestione associata del servizio finanziario.

3)DI DARE DECORRENZA alla proroga 1 luglio 2017 (giorno seguente la scadenza della precedente convenzione).

4) DI REGOLARE i rapporti fra i Comuni secondo lo schema di convenzione che si allega e ne fa parte integrante (*Allegato A.*)

5) DI CONFERMARE Monte San Martino quale Comune capofila.

6) DI INCARICARE il Sindaco della firma della richiamata convenzione.

7) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Montefalcone Appennino, per le determinazioni di competenza.

8) DI APPROVARE, con la stessa votazione riportata nella premessa che precede il dispositivo, l'immediata esecutività della presente deliberazione, considerata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**ALLEGATO "A" – Alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3 luglio 2017**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO.

- Art.30 del D.LGS. 18/08/2000 n. 267.

I Comuni di Monte San Martino (MC) e Montefalcone Appennino (FM), in esecuzione delle rispettive deliberazioni del Consiglio Comunale n....del.....e n.....del....., stipulano la presente convenzione per la gestione associata dei servizi finanziari.

*Articolo 1 - Oggetto e scopo della presente convenzione*

La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma congiunta dei servizi finanziari, al fine di avvalersi delle prestazioni di un funzionario qualificato, nella persona del Rag. Graziano Cardinali, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Monte San Martino, collocato in Categoria D, con Posizione economica D4. Scopo della presente convenzione è di impiegare in modo razionale le risorse umane e conseguire risparmi della spesa.

*Articolo 2 - Modalità operative*

I Comuni di Monte San Martino e Montefalcone Appennino prevedono la seguente ripartizione dell'orario di lavoro:

- Monte San Martino: 27 ore settimanali
- Montefalcone Appennino: 9 ore settimanali.

*Articolo 3 - Comune Capofila*

Comune capofila della convenzione, è Monte San Martino, dove il funzionario intrattiene il rapporto di lavoro.

*Articolo 4 - Rapporti finanziari*

I rapporti finanziari fra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e all'equa ripartizione della spesa complessiva, che sarà divisa fra i Comuni, in ragione di 27/36 a carico del Comune di Monte San Martino, e di 9/36 a carico del Comune di Montefalcone Appennino. Le parti convengono che la retribuzione di posizione sia quantificata in complessivi € **13.000,00 annui e** prevista nei decreti sindacali di nomina. La retribuzione di risultato sarà corrisposta da ciascun Ente nei limiti previsti dalla normativa vigente e previa valutazione dei risultati conseguiti. Il rimborso delle spese di viaggio dalla sede amministrativa di Monte San Martino a quella di Montefalcone Appennino farà carico al Comune di Montefalcone Appennino, mentre le spese per missioni o trasferte saranno assunte dal Comune per il quale sono autorizzate.

*Articolo 5 – Recupero degli oneri.*

Il Comune di Monte San Martino provvede al pagamento della retribuzione al funzionario e al recupero trimestrale della quota di dovuta dal Comune di Montefalcone

Appennino, che verserà le somme nei successivi 10(dieci) giorni dal ricevimento dei prospetti riepilogativi dei costi, distinti per voci.

*Articolo 6- Ferie e permessi*

Le assenze per ferie saranno autorizzate dal Comune Capofila di Monte San Martino, d'intesa con il Comune di Montefalcone Appennino.

*Articolo 7 - Durata e cause di scioglimento.*

La presente convenzione ha la durata di 6 (sei) mesi, **dal 1^luglio al 31 dicembre 2017**. Alla scadenza potrà essere rinnovata su conforme volontà delle parti. La stessa potrà essere risolta anticipatamente in qualunque momento, per recesso consensuale o unilaterale, con preavviso di 30(trenta) giorni.

*Articolo 8 - Registrazione.*

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso secondo le vigenti disposizioni in materia di registrazione degli atti.

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Per il Comune di Monte San Martino

IL SINDACO – P.I. Ghezzi Valeriano

Per il Comune di Montefalcone Appennino

IL SINDACO – Rossi Adamo

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE  
F.to GHEZZI VALERIANO

IL SEGRETARIO  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
Prot. N. 2840

li, 02/08/2017

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, li 02/08/2017

Il Segretario  
ERCOLI PASQUALE

-----  
La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2017

- [ ] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune  
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE